

## INTRODUZIONE

La tutela giurisdizionale dei diritti garantita dal sistema processual-civilistico e l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato nei confronti degli autori di crimini sono stati tradizionalmente concepiti come articolazioni separate all'interno dell'ordinamento e concettualmente protese a soddisfare funzioni del tutto diverse della "giustizia" in senso lato considerata. I punti di contatto tra l'universo civilistico e quello penalistico sono, però, innumerevoli, e ciò sia perché nel mondo materiale possono verificarsi dei fatti che integrano una fattispecie di reato la cognizione dei quali può influire, per i più svariati motivi, sulla decisione di una causa civile sia in quanto può accadere che uno stesso fatto sia qualificato giuridicamente ad un tempo come reato e quale fonte di responsabilità civile che obbliga il danneggiante a risarcire i danni derivanti dal fatto illecito. In proposito scriveva nel 1930 Francesco Carnelutti: *"quella specie di muraglia cinese, che, in particolare da noi, ha costruito intorno al territorio del diritto penale Arturo Rocco, è piuttosto una mirabile illusione proiettata dal suo acuto ingegno che una realtà. Non v'è, forse, tra le partizioni teoriche del diritto un'altra come questa, del diritto civile e del diritto penale, che apparendo compiuta e profonda, sia invece limitata e relativa. Non se ne dolgano i cultori nobilissimi dell'uno e dell'altro capo della nostra scienza; dalla consapevolezza che essi lavorano, non solo per uno scopo, ma, in gran parte, sul campo comune e perciò dalla necessità di meglio conoscere e coordinare gli sforzi, la scienza del diritto, che è indissolubilmente una, avrà inestimabile vantaggio"*<sup>1</sup>.

Il monito di Francesco Carnelutti a non alimentare partizioni di certo esistenti nell'ambito delle ricostruzioni concettuali, ma forse non del tutto aderenti al senso profondo della funzione giurisdizionale, fu tradotto per circa un secolo, sulla scia degli insegnamenti impartiti già dalla fine dell'Ottocento da Lodovico Mortara e sino all'emanazione del codice di procedura penale del 1988, attraverso l'elaborazione, da parte della dottrina, di un raffinato principio – del quale non affiorava traccia evidente dalle disposizioni dei codici di rito, ma che, nell'impostazione seguita dai suoi fautori, era da considerarsi immanente al sistema – secondo cui la giurisdizione doveva ritenersi unica e pertanto le risposte da essa offerte ad una qualsiasi questione giuridica non potevano essere diverse a seconda della sede, civile o penale, in cui venivano elaborate. La matrice autoritaria dello Stato all'epoca della redazione

---

<sup>1</sup> F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1930, p. 90

del codice Rocco, che induceva a vedere gli interessi coinvolti nel giudizio penale, di stampo pubblicistico, come bisognosi di una tutela più intensa rispetto a quella accordata ai singoli diritti soggettivi dei privati cittadini, comportò, però, che il principio dell'unità della giurisdizione fosse declinato nel senso di prediligere gli accertamenti compiuti in sede penale rispetto a quelli risultanti dalla sede civile, che dunque avrebbero dovuto lasciare il posto all'unica risposta fornita dal giudice penale. Ciò ebbe delle conseguenze rilevanti sul piano processuale, giacché nel regolare le interferenze tra processo civile e processo penale, sia in relazione alla materia risarcitoria sia in relazione ai giudizi non di danno, il legislatore del 1930 dettò due regole fondamentali emblematiche della preminenza riconosciuta alla giustizia penale: anzitutto, fu prevista l'efficacia vincolante *erga omnes* delle sentenze penali passate in giudicato, che quindi erano destinate a prevalere sulle statuizioni civili; in secondo luogo, in vista del dispiegarsi degli effetti del giudicato penale nel giudizio civile, era imposto al giudice civile, in presenza di fatti sottoposti alla sua cognizione che fossero suscettibili di accertamento da parte del giudice penale, di sospendere il giudizio civile in attesa della decisione irrevocabile proveniente dalla giustizia penale. Un tale assetto ordinamentale finiva per disincentivare i trasferimenti dell'azione civile risarcitoria da una sede all'altra, incoraggiando piuttosto a fare valere le proprie pretese, laddove fosse possibile, nel processo penale: infatti, ad ogni modo, all'esito dei diversi giudizi sarebbe comunque venuta ad esistenza una pronuncia penale, che avrebbe fornito la risposta unica, definitiva ed immutabile dell'ordinamento alla questione giuridica data.

Tuttavia, il sistema dei rapporti tra processo penale e processo civile, quale delineato dal legislatore del 1930 e del 1940, postulando una supremazia assoluta della giustizia penale su quella civile, cominciò a mostrare macroscopiche crepe nel momento in cui, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, fu sancito il principio secondo cui la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo. L'efficacia del giudicato penale *erga omnes*, e dunque anche nei confronti di soggetti che non erano stati messi nella condizione di partecipare al processo penale e di svolgere le proprie difese, nonché la stasi, con notevole allungamento dei tempi processuali, a cui era costretto il giudizio civile nell'ipotesi in cui fosse stato contemporaneamente pendente un processo penale relativo a fatti oggetto anche di cognizione civile si rivelarono incompatibili con un assetto complessivo che vedeva nella tutela dei diritti dei cittadini lo scopo principale e primario della funzione giurisdizionale, da garantire anche a scapito del sacrificio del bene della certezza dei rapporti giuridici e dell'unità della giurisdizione. Per porre rimedio al grave *vulnus* all'effettività della tutela giurisdizionale che si era creato, venne completamente ridisegnato, con l'entrata in vigore nel

1989 del codice di procedura penale Vassalli e con la riforma dell'art. 295 c.p.c. attuata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, l'assetto delle relazioni tra giudizio penale e giudizio civile: la stella polare del nuovo sistema è oggi rappresentata da una quasi totale autonomia tra i due processi, che possono ora scorrere in parallelo e giungere teoricamente anche ad accertamenti "contrastanti". La sospensione del processo civile in caso di pendenza di un processo penale "influyente" è confinata ad ipotesi marginali e tassative, previste dall'art. 75, comma 3, del codice di rito penale. Inoltre, l'efficacia del vincolo penale nel processo civile si estende ora, come regola generale, solamente alle persone che hanno potuto partecipare al giudizio penale. E' evidente che in un tale quadro normativo le possibilità di trasferimento dell'azione civile di danno dalla *sedes* propria a quella penale e viceversa acquistano un significato nuovo, ossia quello di mettere a disposizione del soggetto danneggiato uno strumento processuale per far valere le proprie pretese risarcitorie nel modo ritenuto più opportuno e di consentirgli di passare da una sede all'altra, nei limiti di cui all'art. 75 c.p.p., avendo a mente l'utilità processuale che l'esercizio dell'azione in un giudizio o nell'altro può avere e senza essere vincolato in modo definitivo agli accertamenti compiuti da un giudice considerato a priori dall'ordinamento maggiormente idoneo a rendere giustizia.

Presupposti, modalità e conseguenze del trasferimento dell'azione civile risarcitoria, riguardati in relazione pure ai processi con pluralità di parti ed a quelli con pluralità di oggetti ed anche quando le forme procedurali utilizzate siano non quelle ordinarie bensì quelle speciali, costituiscono oggetto di indagine della presente trattazione, che traccia anche un quadro di insieme sui temi della pregiudizialità penale nel processo civile e dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile. La conclusione a cui si approda è che, attraverso la rimodulazione o la riforma di diversi istituti processuali, il legislatore ha fatto oscillare il pendolo della regolamentazione dei rapporti tra azione civile e processo penale da un precedente fuoco, che vedeva nella certezza dei rapporti giuridici il bene fondamentale da garantire, ad un fuoco nuovo e diverso, forse più aderente al senso di giustizia, che fissa nell'effettività della tutela giurisdizionale e nel diritto di difesa i valori fondamentali a cui il processo deve tendere.